Regolarizzare gli omessi, incompleti e tardati pagamenti del diritto annuale

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di sanare le irregolarità di pagamento tramite il versamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, prima che venga emesso il ruolo (v. circolare M.F. n. 192/E del 23/07/1998).

Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il diritto, lo abbia versato in misura insufficiente o lo abbia versato in ritardo, può ravvedersi secondo le modalità di seguito indicate.

AVVERTENZA: Per il diritto annuale non è valido il ravvedimento effettuato tramite F24, con compensazione a saldo zero, pagando la sanzione con il codice "8911".

Si ricorda inoltre che i versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852 non sono compensabili con altri tributi (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23/05/2003)

Ravvedimento breve

Entro **30 GIORNI** dalla scadenza del termine di pagamento, con versamento:

- del diritto annuale dovuto (**cod. trib. 3850**);
- della sanzione (**cod. trib. 3852**) calcolata sul diritto annuale non versato o versato in ritardo, nella misura del **2,5%,** per termini di pagamento **dal 01/09/2024**, a seguito della modifica della sanzione base prevista dal d.lgs n. 87/2024 (confluito nel d.lgs. N. 173 del 5 novembre 2024 - T.U. Sanzioni tributarie, in vigore dal 1° gennaio 2026);
- degli interessi moratori (**cod. trib. 3851**) calcolati al tasso legale annuo (del 2,5% dal 01/01/2025 al 31/12/2025, del 1,60% dal 01/01/2026).

Ravvedimento lungo

Entro **UN ANNO** dalla scadenza del termine di pagamento, con versamento:

- del diritto annuale dovuto (**cod. trib. 3850**);
- della sanzione **(cod. trib. 3852)** calcolata sul diritto annuale non versato o versato in ritardo nella misura del **3,125%**, a seguito della modifica della sanzione base prevista dal decreto legislativo n. 87/2024 (confluito nel Decreto legislativo n. 173 del 05/11/2024 - T.U. sanzioni tributarie, in vigore dal 01/01/2026);
- degli interessi moratori **(cod. trib. 3851)** calcolati al tasso legale annuo (del 2% dal 01/01/2025 al 31/12/2025, del 1,60% dal 01/01/2026).

Per le imprese di vecchia iscrizione

Il termine per il ravvedimento decorre dalla **scadenza ordinaria di pagamento** del diritto annuale corrispondente alla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Dal 2014 (nota MISE n. 172574 del 22/10/2013) **per le sole imprese che hanno effettuato un versamento insufficiente nel periodo della maggiorazione dello 0,40%** e che intendano regolarizzarlo, il termine per il ravvedimento decorre dalla **scadenza di pagamento con maggiorazione dello 0,40%.**

In questo caso il diritto (cod. trib. 3850) dovrà essere calcolato sottraendo l'importo già versato (nel periodo dello 0,40%) dal diritto dovuto **maggiorato dello 0,40%**.

Per le imprese di nuova iscrizione

Il termine iniziale per il ravvedimento sia breve che lungo decorre trascorso il 30° giorno successivo alla data del protocollo di iscrizione.

Qualora il termine finale del ravvedimento coincida con un sabato o un giorno festivo, esso slitterà al primo giorno lavorativo seguente.

AVVERTENZA: le modalità di ravvedimento **oltre l'anno** dalla scadenza, introdotte dalle modifiche apportate all'articolo 13 del Decreto legislativo 472/97 dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 in vigore dal 03/12/2016, sebbene con l'art. 10 bis del Decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124, ne sia stata abrogata **l'esclusiva applicazione** ai tributi amministrati dall'**Agenzia delle Entrate, non sono ancora direttamente applicabili al diritto annuale fino ad esplicita regolamentazione** (Nota MISE 45640 del 17/02/2020).

Contatti

Diritto annuale

Indirizzo

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze

Telefono

chiedi un appuntamento telefonico al link https://fi.servizionline.camcom.it/fi/appuntamento-diritto-annuale

Orari

chiedi un appuntamento online al link https://fi.servizionline.camcom.it/fi/appuntamento-diritto-annuale

Scrivici: invia una richiesta online al link https://fi.servizionline.camcom.it/fi/diritti-firenze

Ultima modifica

Lun, 22/12/2025 - 12:23

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- Twitter
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia